



IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA

Successioni

L'eredità resta in famiglia

Ai parenti più stretti assicurate parti rilevanti del patrimonio

PAGINE A CURA DI
Angelo Busani



IL QUESTIONARIO

Sono una signora di 80 anni, madre di tre figli, tutti sposati e residenti all'estero. Che io peraltro vedo molto poco. Vorrei un rilevante lascito in denaro e beni immobili a una famiglia che da oltre 20 anni si prende cura di me e dei miei beni. So che esiste una quota di legittimità che devo rispettare e tutela dei miei figli, e vorrei sapere a quanto ammonta, perché temo che questa mi impedisca di completare l'atto di liberalità che mi sta tanto a cuore.

A.S. - FIRENZE



Nel fascicolo con la copertina blu è esposta ai quesiti dei lettori, successioni e donazioni, imposte di registro, pratiche notariali

persititi il coniuge e i figli, coloro possono impugnarla la donazione e soddisfare le loro pretese sul patrimonio del donatario.

La stessa situazione si ha nel caso in cui il beneficiario del soggetto estraneo venga effettuato non mediante donazione, ma mediante testamento, con il quale il testatore, in ipotesi, diseredi gli stretti congiunti.

Infatti, il diritto successorio è sicuramente uno dei settori del nostro ordinamento in cui più si riflette il "peso" della tradizione: si tratta infatti di regole che hanno le loro radici in secoli lontani e che, assai raramente, vengono modificate da leggi o decreti. Infatti, il diritto successorio è sicuramente uno dei settori del nostro ordinamento in cui più si riflette il "peso" della tradizione: si tratta infatti di regole che hanno le loro radici in secoli lontani e che, assai raramente, vengono modificate da leggi o decreti.

Ignorare le copie di fatto

Il nostro diritto ereditario infatti non è ancora pronto ad esempio a contemplare le "pretese" (che ormai appaiono comunque inevitabili) di partecipazione della famiglia "tradizionale" alle "nuove" famiglie, in specie alle unioni "di fatto" trasggettive non formalmente coniugate. Infatti, l'aver costituito un nucleo stabile anche per moltissimi anni, non formalizzato però da una celebrazione matrimoniale, non rappresenta ancora per la nostra legislazione un presupposto per poter invocare l'applicazione, anche delle medesime disposizioni dei medesimi benefici di cui invece gode il "vero e proprio" coniuge superstitivo.

Inoltre, un grande pregiudizio alla tradizione è a tutt'oggi pagano dalle precedenti regole della successione "necessaria" (chiamata

ra "quota disponibile", in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata "legittima"). Insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.

La tutela

Beninteso, le donazioni e testamento che ledano i diritti dei legittimari (overdichierarsi) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretemesse (che è illecito) o diseredato non agisca in giudizio con la cosiddetta tutela dei più stretti congiunti (che in nessun caso e nemmeno nel caso di litigiosissime "possono essere "diseredati" dal defunctus), con ciò sacrificando quel che spesso rappresenta il legittimo desiderio di una persona, e cioè quello di beneficiare con regalità (durante la propria vita o dopo la propria morte) coloro che più se lo sono "meritati" (e non solo o soltanto coloro che hanno un più o meno formale rapporto di coniugio o di parentela). Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'incanto di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di intensa familiarità, impedendo che ne disponga liberamente il defunto. Il *de cuius* possiede al convívone superstiti, delle medesime garanzie e benefici di cui invece gode il "vero e proprio" coniuge superstitivo.

Il diritto di famiglia

Si pensi al caso di un marito vedovo che muoia senza testamento lasciando un'eredità di beni che è abitudine di effettuare in vita donazioni di valore isomiale in favore di estranei: i due figli suoi unici eredi, hammo diritto ad una quota di riserva pari al due terzi di 300mila euro (e cioè del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni al valore dei beni che il defunto lascia alla sua morte): i 200mila euro dovranno, di fatto, per saranno composti con i 100mila euro lasciati dal padre alla sua morte e con 100mila euro recuperati impugnando le donazioni effettuate dal padre stesso.

Fino a quel momento, nessuna impugnazione (e quindi se ne effettua) le donazioni restano valide ed efficaci.

Gli eredi necessari

Se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio

1 SE ERIDE È UN SOLO FIGLIO

Se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio

2 SE I FIGLI SONO PIÙ DI UNO

Se i figli sono più di uno, viene loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli legittimi e naturali.

3 SE CHI MUORE LASCIA UNO O PIÙ FIGLI, LEGITTIMI O NATURALI, A QUESTI È RISERVATO UN TERZO DEL PATRIMONIO

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge superstitivo un altro terzo spartito in quattro parti uguali.

4 SE CHI MUORE LASCIA UNO O PIÙ FIGLI, LEGITTIMI O NATURALI, A QUESTI È RISERVATO UN TERZO DEL PATRIMONIO

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge superstitivo un altro terzo spartito in quattro parti uguali.

5 SE CHI MUORE LASCIA UNO O PIÙ FIGLI, LEGITTIMI O NATURALI, A QUESTI È RISERVATO UN TERZO DEL PATRIMONIO

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge superstitivo un altro terzo spartito in quattro parti uguali.

Il Sole 24 Ore
Lunedì 17 Gennaio 2011

Il Sole 24 Ore
Lunedì 17 Gennaio 2011

ESCLUSE LE COPPIE DI FATTO

Ai conviventi non spetta nulla per legge anche se hanno costituito per moltissimi anni un nucleo stabile



Il legittimario ha la possibilità di far dichiarare, mediante l'azione di riduzione, l'inefficiacia nei suoi confronti delle disposizioni del testatore che abbiano inaccato i suoi diritti sulla quota di legittima. L'azione di riduzione serve appunto a "ridurre" il valore delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che ledono i diritti del legittimario. L'azione di riduzione può essere proposta entro il termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione dal legittimario, dai loro eredi o aventi causa. Va ricordato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di esporre questo rimedio finché il *de cuius* è in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

1 RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE

Se il defunto muore senza testamento, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, mentre agli ascendenti viene riservata la quota di un quarto del patrimonio.

2 CONCONSO DI CONIUGE E FIGLI

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge superstitivo un altro terzo spartito in quattro parti uguali.

3 CONCONSO DI CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI

Quando chi muore non lascia né figli legittimi né naturali, il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, mentre agli ascendenti viene riservata la quota di un quarto del patrimonio.

4 RISERVA A FAVORE DEI FIGLI ASCENDENTI LEGITTIMI

Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, a favore di questi ultimi è riservato un terzo del patrimonio. Questo, salvo quanto viene disposto dall'articolo 544 del codice civile che disciplina la regola sulla presenza in concorso tra ascendenti legittimi e coniuge superstiti (tema sviluppato nel punto 5, di questa tabella).

5 RISERVA A FAVORE DEI FIGLI ASCENDENTI LEGITTIMI

Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, a favore di questi ultimi è riservato un terzo del patrimonio. Questo, salvo quanto viene disposto dall'articolo 544 del codice civile che disciplina la regola sulla presenza in concorso tra ascendenti legittimi e coniuge superstiti (tema sviluppato nel punto 5, di questa tabella).

Caso 3. Il mancato rispetto dei criteri rende contestabile la disposizione

Vivo con mia nonna dalla morte di mio nonno. Solo sei anni fa mia nonna si è separata dalla casa dove abbiamo sempre vissuto e dove abitiamo ancora. Lei vorrebbe intestare questa casa, ma so che c'è bisogno del consenso dei suoi figli (tra questi c'è anche mia madre). Quali è la soluzione più semplice per fare in modo che i figli non possano impugnare il testamento? Alla morte di una persona, non mi è chiaro se la

Il legittimario ha 10 anni per difendere la sua quota

Il legittimario ha la possibilità di far dichiarare, mediante l'azione di riduzione, l'inefficiacia nei suoi confronti delle disposizioni del testatore che abbiano inaccato i suoi diritti sulla quota di legittima. L'azione di riduzione serve appunto a "ridurre" il valore delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che ledono i diritti del legittimario. L'azione di riduzione può essere proposta entro il termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione dal legittimario, dai loro eredi o aventi causa. Va ricordato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di esporre questo rimedio finché il *de cuius* è in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Soggetti e termini

L'azione di riduzione può essere proposta entro il termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione dal legittimario, dai loro eredi o aventi causa. Va ricordato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunciare al diritto di esporre questo rimedio finché il *de cuius* è in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

La riduzione

Se si tratta di ridurre le disposizioni testamentarie, la riduzione avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Si pensi al caso in cui sia stato nominato erede un versare Tizio, in un patrimonio di valore 100 e sia stato nominato legatario Caio, in un bene di valore 100: occorrendo assegnare il valore 100 ad un legittimario, la istituzione di Caio che, in questo caso, si è accollata a un patrimonio di valore 100, non può essere reversata. Tizio, in un patrimonio di valore 100 e sia stato nominato legatario Caio, in un bene di valore 100: occorrendo assegnare il valore 100 ad un legittimario, la istituzione di Caio che, in questo caso, si è accollata a un patrimonio di valore 100, non può essere reversata.

L'assenza di testamento

Un particolare accenno è dovuto al caso di un testatore che muore senza testamento e senza aver nominato un erede. In questo caso, il patrimonio viene diviso tra i suoi stretti congiunti: il coniuge superstitivo, i figli legittimi e naturali, e gli ascendenti legittimi. Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, a favore di questi ultimi è riservato un terzo del patrimonio. Questo, salvo quanto viene disposto dall'articolo 544 del codice civile che disciplina la regola sulla presenza in concorso tra ascendenti legittimi e coniuge superstiti (tema sviluppato nel punto 5, di questa tabella).

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsolo24ore.com/espertorisponde

Donazioni a rischio scomputo

Il fatto che comporta una lesione dei diritti degli eredi necessari è pienamente in vigore fino a che non venga contestato

TESTAMENTO VALIDO SE NON C'È IMPUGNATIVA

Il fatto che comporta una lesione dei diritti degli eredi necessari è pienamente in vigore fino a che non venga contestato

TESTAMENTO VALIDO SE NON C'È IMPUGNATIVA

Il fatto che comporta una lesione dei diritti degli eredi necessari è pienamente in vigore fino a che non venga contestato

TESTAMENTO VALIDO SE NON C'È IMPUGNATIVA

Il fatto che comporta una lesione dei diritti degli eredi necessari è pienamente in vigore fino a che non venga contestato

TESTAMENTO VALIDO SE NON C'È IMPUGNATIVA

Il fatto che comporta una lesione dei diritti degli eredi necessari è pienamente in vigore fino a che non venga contestato

Caso 1. Il codice civile riconosce utili e incrementi proporzionali

Ungentore vorrebbe lasciare a uno dei figli, al loro si senta spogliato della propria morte, una certa somma a compenso dell'attività da questi prestata nell'azienda familiare, oltre alla quota ereditaria legittima.

Vorrei sapere se è possibile disporre in tal senso ed eventualmente, in quale forma occorre effettuare il lascito per evitare contestazioni da parte degli altri fi-

Nel caso prospettato, va tenuto in conto anche quanto dispone l'articolo 230 bis del codice civile, secondo cui il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare può essere redatto o osservato rigorosamente le prescritte formalità dal solo testatore, è comunque opportuna la sua consegna a un professionista o a una persona di fiducia per evitare la sua soppressione.

Beni diversi ma con pari valore

Vorrei sapere se, caduti in eredità titoli di quali spino attribuire un determinato valore ed una certa quota di eredità, a quello del titolo, è possibile lasciare con testamento o in modo che i figli non possano impugnare il testamento? Alla morte di una persona, non mi è chiaro se la

Caso 2. Il corretto riparto della legittima

Un genitore vorrebbe lasciare a uno dei figli, al loro si senta spogliato della propria morte, una certa somma a compenso dell'attività da questi prestata nell'azienda familiare, oltre alla quota ereditaria legittima.

Vorrei sapere se è possibile disporre in tal senso ed eventualmente, in quale forma occorre effettuare il lascito per evitare contestazioni da parte degli altri fi-

Caso 3. Il mancato rispetto dei criteri rende contestabile la disposizione

Vivo con mia nonna dalla morte di mio nonno. Solo sei anni fa mia nonna si è separata dalla casa dove abbiamo sempre vissuto e dove abitiamo ancora. Lei vorrebbe intestare questa casa, ma so che c'è bisogno del consenso dei suoi figli (tra questi c'è anche mia madre). Quali è la soluzione più semplice per fare in modo che i figli non possano impugnare il testamento? Alla morte di una persona, non mi è chiaro se la

Vorrei sapere se è possibile disporre in tal senso ed eventualmente, in quale forma occorre effettuare il lascito per evitare contestazioni da parte degli altri fi-